

STATUTO ANASF
APPROVATO DAL CONGRESSO STRAORDINARIO DI MILANO
5 luglio 2018

TITOLO I - DEFINIZIONE, SEDE E FINALITÀ

Articolo 1 - Definizione e Sede Sociale

L'Anasf è l'associazione dei soggetti che, nelle forme e nelle nature del rapporto consentite dalle norme vigenti, sono iscritti all'Albo previsto dal Decreto Legislativo n. 58/98 – Testo Unico della Finanza, svolgendo attività di promozione e consulenza finanziaria.

Possono chiedere l'iscrizione all'Anasf gli iscritti all'Albo - Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

La Sede Sociale e Amministrativa dell'Anasf è a Milano. Essa può essere trasferita in qualsiasi altro luogo, purché in Italia e previa decisione del Consiglio Nazionale. Con deliberazione del Consiglio Nazionale possono istituirsi Sedi di rappresentanza in Italia e all'estero.

Articolo 2 - Scopi

L'associazione ha lo scopo di:

- a) tutelare gli interessi morali e professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, valorizzando l'immagine della categoria nei confronti dei risparmiatori, degli intermediari, delle istituzioni e dell'opinione pubblica in generale; anche mediante l'assunzione di iniziative giudiziarie a tutela della categoria;
- b) tutelare gli interessi economici dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; individuare, definire, sviluppare e monitorare istituti contrattuali "fondamentali" per la categoria; promuovere e stipulare accordi e contratti collettivi; favorire la conclusione di contratti aziendali;
- c) promuovere forme di previdenza e tutela a favore dei propri Associati e della categoria che rappresenta, anche mediante accordi con altri attori del mercato e con le istituzioni;
- d) prestare agli associati consulenza in materia legale/contrattuale, fiscale e previdenziale concernente la loro attività professionale;
- e) contribuire alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli associati; promuovere e sostenere Corsi e indirizzi di laurea, nonché Master o altre attività formative post laurea o comunque di alta qualificazione, specifici per la professione; favorire inoltre la preparazione degli aspiranti professionisti alla prova valutativa per l'iscrizione all'Albo;
- f) promuovere forme di coordinamento e collaborazione con le organizzazioni rappresentative degli altri operatori del mercato finanziario a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- g) promuovere un Registro Unico Europeo degli Operatori del settore con un comune Codice Deontologico, comuni verifiche di professionalità, comuni garanzie per i risparmiatori e che consenta di operare in base al principio della reciprocità.

1

TITOLO II - GLI ASSOCIATI

Articolo 3 - Domanda di iscrizione

Chi intende iscriversi deve presentare domanda al Comitato Esecutivo.

La domanda di iscrizione ha effetto immediato dal momento in cui viene consegnata presso la Sede sociale, e successivamente viene ratificata in Comitato Esecutivo.

La domanda di iscrizione implica conferimento all'Associazione di delega piena ed esclusiva alla rappresentanza verso l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari – OCF.

Articolo 4 - Diritti dell'Associato

L'Associato ha diritto a:

- a) esercitare i diritti elettorali previsti nel presente Statuto e nel Regolamento generale dell'associazione;
- b) partecipare alle attività promosse dall'associazione a livello nazionale e locale;
- c) quando ricopre una carica associativa, essere sempre giustificato qualora le sue assenze siano dovute ad incarichi istituzionali svolti per conto dell'Anasf.

L'Associato ha altresì diritto alle seguenti prestazioni:

- d) informazioni e aggiornamento costanti circa le tendenze del settore;
- e) consulenza legale/contrattuale, fiscale e previdenziale attinente alla sua attività professionale;
- f) consulenza nell'ambito di eventuali procedimenti disciplinari promossi dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, dalle società mandanti o da altre istituzioni.

Articolo 5 - Obblighi dell'Associato

L'Associato deve:

- a) osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività professionale;
- b) osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento generale dell'associazione e le deliberazioni assunte dai competenti Organi associativi;
- c) rispettare le norme del Codice Deontologico professionale, integrato nel Regolamento generale ed ispirato alle linee-guida approvate dal Congresso Nazionale dell'associazione;
- d) corrispondere regolarmente la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale. La quota/contributo associativo è intrasferibile e non rivalutabile; resta inteso che in caso di dimissioni, esclusione, perdita dei requisiti di iscrivibilità o morte di un Associato, la sua quota/contributo associativo rimane di proprietà di Anasf.

Articolo 6 - Contributi straordinari

L'associazione potrà ricevere dagli Associati contributi straordinari.

Articolo 7 - Perdita della qualità di Associato

La partecipazione alla vita associativa non ha carattere temporaneo. La qualità di Associato si perde:

- a) per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Comitato Esecutivo;
- b) per esclusione deliberata dal Comitato Esecutivo nel caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo 5, violazioni accertate ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, lettera c);
- c) per perdita di requisiti di iscrivibilità all'Albo istituito ai sensi del Decreto legislativo 58/98.

TITOLO III - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 - Organi

Sono Organi dell'associazione:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) i Comitati Territoriali;
- f) il Direttore Generale.

Articolo 9 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso è formato dai Delegati eletti secondo le modalità indicate dall'articolo 1 del Regolamento generale dell'associazione, integrati senza diritto di voto dai componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Probiviri, dai Coordinatori dei Comitati Territoriali e dai componenti, designati da Anasf, dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e dai componenti il Comitato dei Garanti.

Il Congresso Nazionale può essere convocato in via ordinaria e/o straordinaria, con le modalità descritte dal Regolamento elettorale contenuto nel Regolamento generale dell'associazione.

Articolo 10 - Compiti del Congresso Nazionale

Spetta al Congresso:

- a) fissare gli indirizzi generali dell'associazione;
- b) eleggere il Consiglio Nazionale;
- c) approvare le eventuali modifiche dello Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei Delegati presenti al Congresso, ivi compresa la definizione territoriale dei Comitati Territoriali;
- d) approvare le delibere sulle altre materie ad esso sottoposte dal Consiglio Nazionale, dai Delegati o dai Comitati Territoriali.

Articolo 11 - Il Consiglio Nazionale: composizione, convocazione

Il Consiglio Nazionale è composto da 25 Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale fra i Delegati. Il Consiglio Nazionale dura in carica fino al successivo Congresso ordinario.

La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Probiviri e di Coordinatore di Comitato Territoriale, di componente delle Commissioni d'esame dell'Albo, ove previsto, di componente dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Ove nel corso del mandato vengano meno, per dimissioni o altra causa, uno o più dei Consiglieri, il Consiglio provvede a surrogarli con i primi dei non eletti della medesima lista. Costoro durano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Consigliere assente per quattro riunioni, o tre consecutive, viene dichiarato decaduto e sostituito ai sensi del comma precedente, salvo il caso previsto al precedente articolo 4, lettera c).

Nel caso in cui si esauriscano i candidati della lista del Consigliere decaduto, sarà eletto un candidato della lista con il maggiore resto.

Le riunioni di Consiglio sono convocate dal Presidente del Consiglio Nazionale, con avviso scritto, contenente i punti dell'ordine del giorno, inviato almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio se ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. In via ordinaria il Consiglio si riunisce ogni quattro mesi.

Articolo 12 - Il Consiglio Nazionale: funzioni e deliberazioni

Spetta al Consiglio Nazionale:

- a) eleggere il Presidente dell'associazione tra i Consiglieri Nazionali;
- b) nominare e revocare i componenti del Comitato Esecutivo, di cui due Vicepresidenti, uno vicario, ed il Tesoriere, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14;
- c) eleggere e revocare il Presidente del Consiglio Nazionale, che resta in carica quattro anni ed è sostituito, in caso di assenza, dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione all'Anasf e, in

subordine, con la maggiore età anagrafica; l'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale è rinnovabile;

- d) nominare e revocare il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei Probiviri e del Giurì, i rappresentanti dell'associazione nell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e i componenti di nomina Anasf nelle Commissioni dell'Albo medesimo. In caso di necessità e urgenza, si può deliberare col voto epistolare in forma cartacea o digitale;
- e) nominare e revocare i componenti o amministratori facenti parte di organi direttivi di fondazioni, enti e società controllate o partecipate dall'associazione, anche in funzione di rappresentanza nei medesimi;
- f) nominare e revocare il Comitato Elettorale per l'elezione del Congresso Nazionale;
- g) nominare e revocare il Comitato dei Garanti, secondo le modalità previste all'articolo 19;
- h) individuare aree tematiche di interesse generale;
- i) vigilare sulla attuazione degli indirizzi fissati dal Congresso;
- j) reintegrare le cariche vacanti;
- k) approvare le modifiche al Regolamento generale e la proposta di eventuali regolamenti interni dell'associazione predisposti da Organi statuari e/o commissioni incaricate;
- l) promuovere l'istituzione di commissioni, gruppi di lavoro o strutture operative, temporanee, con il compito di redigere, revisionare o adeguare il Regolamento generale dell'associazione oppure di sviluppare argomenti di interesse generale per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- m) formulare gli indirizzi per l'amministrazione del fondo comune e per gli atti relativi alla organizzazione e alla gestione dell'associazione;
- n) fissare la misura della quota associativa annuale e le modalità per la sua corresponsione;
- o) approvare ogni anno il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'associazione;
- p) indire consultazioni tra gli associati;
- q) promuovere e stipulare accordi e contratti collettivi; favorire la conclusione di contratti aziendali;
- r) aderire ad organismi di secondo grado in relazione a esigenze verificate;
- s) convocare il Congresso Nazionale ordinario e straordinario, ai sensi dell'articolo 9;
- t) fissare la Sede centrale, secondaria ed eventuali uffici decentrati dell'associazione, nonché sedi di rappresentanza in Italia e all'estero;
- u) promuovere la costituzione di una Società di Servizi con autonoma capacità organizzativa, operante nell'attività commerciale dell'associazione ed in tutti i servizi che potranno rendersi utili agli scopi associativi previsti dal presente Statuto;
- v) approvare la proposta per il Decentramento associativo, formulata dal Comitato Esecutivo.

4

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al comma successivo.

Le deliberazioni di cui ai punti e), g), k), s) del presente articolo sono approvate con la maggioranza dei due terzi i componenti il Consiglio.

Qualora il Presidente del Consiglio Nazionale ravvisi motivi di urgenza ed indifferibilità, il Consiglio Nazionale potrà deliberare mediante voto epistolare in forma telematica, esclusivamente per i punti d) e k), con le eventuali specificità previste dal capoverso precedente.

Articolo 13 - Il Presidente del Consiglio Nazionale: funzioni

Spetta al Presidente del Consiglio Nazionale:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Nazionale;
- b) formulare l'ordine del giorno di concerto con il Direttore Generale dell'Anasf;
- c) promuovere la costituzione di commissioni di lavoro tra i componenti del Consiglio Nazionale e di verificarne lo svolgimento.

Articolo 14 - Il Comitato Esecutivo: costituzione, convocazione, funzioni e deliberazioni

Il Comitato Esecutivo è formato da nove componenti: il Presidente, eletto tra i Consiglieri Nazionali, indica gli altri componenti tra i Delegati al Congresso Nazionale, con criteri di rappresentanza e competenza, e ne propone la nomina al Consiglio Nazionale nella prima seduta ordinaria che si svolge entro 30 giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale.

I componenti del Comitato Esecutivo sono soggetti alle medesime cause di incompatibilità previste dall'art. 11, secondo comma.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, con avviso scritto contenente i punti all'ordine del giorno, inviato almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato se ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta ogni due mesi.

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) compiere tutti gli atti necessari o opportuni alla attuazione degli indirizzi fissati dal Congresso e le ulteriori delibere del Consiglio Nazionale;
- b) accettare o respingere domande di iscrizione;
- c) pronunciare l'esclusione degli iscritti e accertare le altre cause di perdita della qualità di associato;
- d) provvedere, anche tramite l'attività del Comitato Elettorale di cui all'articolo 2 del Regolamento generale dell'associazione, allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali;
- e) valutare preventivamente e deliberare le proposte di nomina al Consiglio Nazionale per l'elezione dei rappresentanti dell'associazione nell'Organismo di tenuta dell'Albo e la delibera di revoca;
- f) valutare preventivamente e deliberare le proposte di nomina al Consiglio Nazionale per l'elezione dei componenti dell'associazione nelle Commissioni dell'Albo, e le delibere di revoca;
- g) valutare preventivamente e deliberare le proposte di nomina al Consiglio Nazionale per l'elezione dei componenti dell'associazione nel ruolo di amministratori e componenti di organi direttivi in fondazioni, organismi e società dei quali l'associazione medesima detenga il controllo o una partecipazione, e le delibere di revoca;
- h) nominare e revocare il Direttore Generale dell'associazione, definendone le responsabilità amministrative e gestionali in apposita delibera;
- i) elaborare una proposta per il Decentramento associativo, declinando le modalità di gestione e organizzazione del territorio, da formulare al Consiglio nazionale per l'approvazione.

5

I componenti del Comitato Esecutivo possono rappresentare l'associazione.

Il Comitato Esecutivo può altresì promuovere l'istituzione di gruppi di lavoro o strutture operative, temporanee.

Il Comitato Esecutivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 15 - Presidente e Vicepresidenti

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione e la firma sociale che può delegare ai Vicepresidenti.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente nomina i responsabili delle aree tematiche di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), tra i componenti del Comitato Esecutivo.

Le cariche sono rinnovabili per massimo due mandati consecutivi.

Articolo 16 - Comitati Territoriali: composizione

I Comitati Territoriali sono definiti secondo le modalità previste dall'articolo 12 del Regolamento generale dell'associazione.

I Comitati Territoriali sono composti da Consiglieri "eletti", "di diritto" ed inoltre da "cooptati".

I Consiglieri "eletti" sono designati, tra gli iscritti nel Territorio, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 15, nell'ambito dei Congressi Territoriali secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del Regolamento generale dell'associazione e durano in carica 4 anni, con proroga di anni uno sul mandato attuale, fino al successivo Congresso Territoriale.

I Consiglieri "di diritto" sono costituiti dai Consiglieri Nazionali, dai componenti del Comitato Esecutivo che non siano Consiglieri Nazionali, dai componenti di designazione da parte di Anasf (titolari e supplenti) dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e delle Commissioni d'esame dell'Albo, ove previsti, dai componenti del Collegio dei Probiviri. Tali Consiglieri partecipano ai Comitati Territoriali nella regione di residenza ed hanno diritto di voto.

Inoltre ai Comitati Territoriali viene richiesto di "cooptare" iscritti nel Territorio, appartenenti a Società o zone geografiche non rappresentate nello stesso Comitato. I Consiglieri "cooptati" hanno diritto di voto.

Ogni Comitato Territoriale, nel corso della prima riunione successiva al Congresso Territoriale, elegge al proprio interno un Coordinatore al quale è affidato il compito di convocare i componenti del Comitato Territoriale e mantenere i rapporti con l'organizzazione centrale dell'associazione, un Vice Coordinatore, che coadiuva il Coordinatore e ne può fare le veci in sua assenza. Al Comitato Territoriale spetta il diritto di revoca sulle cariche elettive di propria competenza.

Il Consigliere "eletto" o "cooptato" assente per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto, salvo il caso previsto dall'articolo 4, lettera c). Parimenti il Consigliere di diritto assente per tre riunioni consecutive perde il diritto di voto pur mantenendo la possibilità di partecipare alle riunioni. E' lasciata ad ogni Comitato Territoriale l'identificazione del numero massimo di assenze non consecutive nel mandato, che comportino la decadenza. Al Consigliere "eletto", dichiarato decaduto per assenze o in caso di sue dimissioni, subentra il primo dei non eletti.

Articolo 17 - Comitati Territoriali: funzioni

Le funzioni dei Comitati Territoriali sono:

- 1) fornire al Comitato Esecutivo indicazioni circa le esigenze particolari e le istanze dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel territorio rappresentato;
- 2) realizzare momenti di aggregazione e di dibattito relativi a temi di interesse della categoria;
- 3) collaborare con il Comitato Esecutivo per la realizzazione di iniziative a livello territoriale;
- 4) indicare nominativi al Comitato Esecutivo ai fini della scelta dei componenti di nomina Anasf delle Commissioni dell'Albo, qualora presenti sul proprio territorio;
- 5) gestire il Congresso Territoriale e le operazioni di voto per i Consiglieri Territoriali;
- 6) i Comitati Territoriali debbono presentare annualmente al Comitato Esecutivo un programma di lavoro e un bilancio previsionale.

Articolo 18 - Periodo di transizione

Tutti gli Organi dell'associazione decadono, ad esclusione dei Comitati Territoriali, ad ogni Congresso Nazionale ordinario, ma restano in carica per tutta la durata che intercorre tra i rinnovi elettorali, l'insediamento e l'elezione delle nuove cariche.

La prima riunione di ogni nuovo organo viene convocata d'ufficio dagli Organi ancora in carica entro 30 giorni dalla data di svolgimento del Congresso Nazionale ordinario.

Articolo 19 - Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti viene eletto dal Consiglio Nazionale ed è composto da:

- a) gli ex Presidenti dell'Anasf;
- b) tre Soci di particolare qualità morale e che abbiano ricoperto cariche all'interno del Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo. Indicati dal Consiglio Nazionale con una maggioranza qualificata dei due terzi.

Il ruolo di componente del Comitato dei Garanti è incompatibile con qualunque carica all'interno dell'associazione.

I componenti di cui alla lettera b) possono, ove se ne manifesta l'opportunità, essere rinnovati in tutto o in parte dal Consiglio Nazionale con la maggioranza di due terzi ex lett. g) dell'art. 12 dello Statuto.

Il Comitato dei Garanti avrà compito consultivo presso tutti gli Organi dell'associazione.

Articolo 20 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale viene nominato dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente dell'Anasf, determinandone l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico.

Il Direttore Generale è il responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione, del governo del personale, ed in particolare:

- a) provvede all'amministrazione ordinaria dell'associazione e al coordinamento degli uffici, che dirige;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;
- c) svolge le funzioni di segretario del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;
- d) esercita i poteri di direzione, coordinamento ed organizzazione del personale dell'associazione;
- e) predispose e presenta al Tesoriere una relazione per il preventivo delle spese ed un rendiconto consuntivo della gestione;
- f) rappresenta l'Anasf nei confronti degli interlocutori rilevanti;
- g) esercita qualsiasi altro compito come determinato dal Comitato Esecutivo;
- h) riferisce del suo operato con cadenza semestrale al Consiglio Nazionale.

7

Articolo 21 - Organi di Vigilanza

Sono Organi di Vigilanza dell'associazione:

- il Collegio dei Probiviri;
- il Giurì.

Articolo 22 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri funziona in base al Regolamento apposito e alle successive modificazioni e dura in carica 5 anni.

Al fine di garantire la continuità dell'Organo, almeno un componente deve essere eletto tra coloro che facevano parte del Collegio venuto a scadenza.

Articolo 23 - Il Giurì

Il Giurì è composto da tre personalità di alto profilo intellettuale e morale esterni alla professione e resta in carica cinque anni. Può essere convocato su richiesta del Collegio dei Probiviri in casi particolarmente controversi ed esercita tutte le altre funzioni previste dal Regolamento del Collegio stesso.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE

Articolo 24 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione. E' amministrato dal Presidente o su delega dal Tesoriere e in esecuzione delle delibere degli organi competenti.

Articolo 25 - Bilanci

Ogni anno il Tesoriere predispone, di intesa con il Presidente, una proposta di bilancio preventivo di esercizio, nonché di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, per sottoporli all'approvazione del Consiglio Nazionale.

In nessun caso potranno essere deliberate distribuzioni in favore degli associati aventi ad oggetto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, il bilancio dell'associazione viene certificato da una società di revisione legale iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le attività promosse dai Comitati Territoriali vengono finanziate, previa presentazione dei preventivi di spesa e approvazione del Comitato Esecutivo, con una parte delle entrate ordinarie corrispondente almeno al 10% delle quote incassate a livello nazionale e al 50% della prima quota delle nuove iscrizioni per ciascuna regione.

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie per proposta deliberata dal Congresso, e approvata con voto epistolare da almeno due terzi degli iscritti.

La deliberazione di scioglimento contiene la nomina dei liquidatori e le modalità della liquidazione, con particolare riguardo ai criteri per la devoluzione dei beni costituenti il fondo comune ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito il competente organo di controllo.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Articolo 27 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore a partire dalla sua approvazione da parte del Congresso Nazionale.

Milano, 5 luglio 2018